

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin) *(Svolgimento e conclusione)* 85

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01917 Bernardo: Disciplina dell'imposizione sulla pubblicità e le pubbliche affissioni ... 86

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 89

5-01918 Fluvi ed altri: Responsabilità del Ministero dell'economia per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento sulle società di cui è azionista 86

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 91

5-01920 Fugatti e Polledri: Applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda 87

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 92

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio internazionale *cards* e del Gruppo SIA SSB *(Svolgimento e conclusione)* 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin).

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Valentino GHELLI, *Presidente dell'Assofin*, e Umberto FILOTTO, *Segretario generale dell'Assofin*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alessandro Saro

Alfonso PAGANO (PdL), e, a più riprese, Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Valentino GHELLI, *Presidente dell'Assofin* e Umberto FILOTTO, *Segretario generale dell'Assofin*.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) formula ulteriori considerazioni e quesiti, ai quali replicano Valentino GHELLI, *Presidente dell'Assofin*, e Umberto FILOTTO, *Segretario generale dell'Assofin*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione Milo e Zeller n. 5-01919, su richiesta dei presentatori, sarà svolta in altra seduta.

5-01917 Bernardo: Disciplina dell'imposizione sulla pubblicità e le pubbliche affissioni.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio BERNARDO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, la quale affronta entrambi gli aspetti della sua interrogazione.

5-01918 Fluvi ed altri: Responsabilità del Ministero dell'economia per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento sulle società di cui è azionista.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara non soddisfatto della risposta fornita, sottolineando come, qualora risultasse fondato il ragionamento del Sottosegretario, secondo il quale la norma di interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, recata dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, riconoscerebbe a livello normativo il principio già desumibile dalle disposizioni generali in materia di diritto societario, non si comprenderebbe il motivo che ha indotto il Governo a introdurre tale norma nell'ordinamento attraverso un decreto-legge, a decorrere dal 1° luglio scorso.

Per quanto riguarda invece l'altra affermazione, contenuta nella risposta, secondo la quale il Ministero dell'economia non eserciterebbe alcuna attività di direzione e coordinamento sulle società delle quali è azionista, ricorda, con specifico riferimento alle vicende del gruppo Alitalia, che il 29 luglio 2005 l'Assemblea degli obbligazionisti di Alitalia aveva deliberato la proroga del termine di scadenza delle obbligazioni Alitalia con il voto determinante del Ministero dell'economia, nella sua duplice veste di azionista di controllo e di maggior obbligazionista dello stesso gruppo.

Ritiene pertanto singolare l'interpretazione del predetto articolo 2497 del codice civile introdotta dal predetto articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 78, la quale, di fatto, svincola il Ministero dell'economia e delle finanze da ogni responsabilità civile relativamente alle scelte concernenti le società di cui esso sia azionista di controllo.

Si domanda, in tale contesto, quali strumenti potranno utilizzare i piccoli azionisti della vecchia Alitalia per difendere i propri interessi, a fronte dei danni patrimoniali da loro subiti, atteso che le misure di risarcimento introdotte dal decreto – legge n. 5 del 2009 e dal decreto – legge n. 78 del 2009 tutelano sostanzialmente i soli obbligazionisti del gruppo.

Ritiene quindi che la risposta alla sua interrogazione indichi la volontà dell'Esecutivo di sottrarsi alle proprie responsabilità in merito alle vicende del gruppo Alitalia.

5-01920 Fugatti e Polledri: Applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda.

Massimo POLLEDRI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo POLLEDRI (LNP) non ritiene accettabile che, in sede di risposta alla propria interrogazione, l'Agenzia delle entrate si limiti a dichiarare di non poter ancora fornire una soluzione in merito, riservandosi di approfondire ulteriormente la tematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea infatti come la questione fosse stata sollevata già da molti mesi, sia dai numerosi contribuenti interessati, sia da lui stesso, il quale aveva informalmente richiesto un colloquio in materia al Vicedirettore ed al Direttore dell'Agenzia delle entrate, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Ritiene, quindi, che, in questo caso, l'Agenzia non si sia attenuta ai principi di cortesia e correttezza istituzionale che dovrebbero invece informarne il comportamento, tanto nei confronti dei cittadini, quanto nei rapporti con i componenti del Parlamento, e che dovrebbero indurre l'Amministrazione a fornire risposte ai quesiti posti entro tempi ragionevoli.

Rileva quindi come lo svolgimento dell'interrogazione non concluda certamente la questione, riservandosi di sollevarla nuovamente in Assemblea.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio internazionale cards e del Gruppo SIA SSB.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Carlo TRESOLDI, *Presidente del Gruppo SIA SSB*, Martino Maurizio PIMPINELLA, *Presidente dell'Osservatorio internazionale cards*, e Nicola CORDONE, *Vicedirettore generale e direttore divisione carte del Gruppo SIA SSB*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo una domanda del Presidente Gianfranco CONTE, alla quale risponde Martino Maurizio PIMPINELLA, *Presidente dell'Osservatorio internazionale cards*, svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), e, a più riprese, Alberto FLUVI (PD), ai quali replicano Carlo TRESOLDI, *Presidente del Gruppo SIA SSB*, Martino Maurizio PIMPINELLA, *Presidente dell'Osservatorio internazionale cards*, e Valter BRUSCHI, *funzionario del Gruppo SIA SSB*.

Formulano ulteriori considerazioni e quesiti Gianfranco CONTE, *presidente*, Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), e Cosimo VENTUCCI (PdL), ai quali replicano Carlo TRESOLDI, *Presidente del Gruppo SIA SSB*, Martino Maurizio PIMPINELLA, *Presidente dell'Osservatorio internazionale cards*, Valter BRUSCHI, *funzionario del Gruppo SIA SSB*, e Nicola CORDONE, *Vicedirettore generale e direttore divisione carte del Gruppo SIA SSB*.

Pongono ulteriori domande i deputati Alberto FLUVI (PD) e Franco CECCUZZI (PD), alle quali rispondono Carlo TRESOLDI, *Presidente del Gruppo SIA SSB*, Nicola CORDONE, *Vicedirettore generale e direttore divisione carte del Gruppo SIA SSB*, e Valter BRUSCHI, *funzionario del Gruppo SIA SSB*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

ALLEGATO 1

5-01917 Bernardo: Disciplina dell'imposizione sulla pubblicità e le pubbliche affissioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame si rilevano alcune perplessità relativamente alla mancata applicazione, da parte di alcuni comuni, delle disposizioni contenute nell'articolo 62, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che impone di determinare la tariffa relativa al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), in modo da non eccedere di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite per l'imposta comunale sulla pubblicità, deliberate nell'anno precedente all'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il predetto canone.

Lo stringente vincolo nella determinazione del canone è stato introdotto, attraverso una modifica alla originaria formulazione del citato articolo 62, dall'articolo 10, comma 5, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la conseguenza che gli enti locali erano tenuti al rispetto del limite in discorso a partire dall'anno d'imposta 2002.

Né, a parere del Dipartimento delle finanze, la disposizione contenuta nell'articolo 7-*octies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), può far concludere per la retroattività del nuovo sistema tariffario, poiché tale disposizione è meramente riproduttiva di una norma – il citato articolo 10, comma 5, lettera *b*), della legge n. 448 del 2001 – già esistente nell'ordinamento giuridico. Pertanto l'articolo 7-*octies* del decreto legge n. 7 del 2005, ribadisce, in sostanza, il medesimo limite già operante dall'annualità 2002 per la determinazione della tariffa, imponendo

agli enti locali di rideterminare, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari con effetto dall'esercizio 2005.

L'unica novità rispetto alla precedente disposizione è costituita dal fatto che, a decorrere dal 2006, per la determinazione della tariffa occorre tener conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT.

Il comportamento dei comuni che aumentano la tariffa oltre il limite stabilito dalla legge statale, agendo sui coefficienti di determinazione del canone, senza modificare la tariffa base, risulta illegittimo, poiché l'unica norma che deve guidare gli enti locali nella determinazione della tariffa in questione è proprio la lettera *d*), del comma 2, dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede esplicitamente di non superare di oltre un quarto le tariffe dell'imposta sulla pubblicità.

Proprio la chiarezza dell'articolo 62, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sembra implicare, quindi, come precisato dal Dipartimento delle finanze, la necessità di emanare ulteriori disposizioni di tipo interpretativo.

Al riguardo, va precisato che fino al pronunciamento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 141 dell'8 maggio 2009 e con l'ordinanza n. 218 del 17 luglio 2009, ha inequivocabilmente stabilito la natura tributaria del canone in questione, il Ministero dell'economia e delle finanze non aveva neanche la possi-

bilità di proporre l'impugnativa dei regolamenti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997. L'assenza di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze sui regolamenti in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, stabilita dal comma 2 del medesimo articolo 52, che dispone l'obbligo di trasmettere i soli regolamenti sulle entrate tri-

butarie, è stata ribadita anche dalla circolare n. 256/E del 3 novembre 1998 dell'allora Dipartimento delle entrate.

Ovviamente, alla luce delle citate decisioni della Corte costituzionale, il Dipartimento delle finanze concorda sull'opportunità di una rivisitazione generale del sistema della fiscalità locale che appare quanto mai opportuno ed indilazionabile, anche nell'ambito del processo di realizzazione del federalismo fiscale.

ALLEGATO 2

**5-01918 Fluvi ed altri: Responsabilità del Ministero dell'economia
per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento sulle società
di cui è azionista.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fluvi ed altri chiedono quali siano i motivi che hanno indotto il Governo a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, con l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78.

Al riguardo, premesso che l'attività di indirizzo politico e quella gestionale attingono ad ambiti diversi, si fa presente che il citato comma 6, dell'articolo 19, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 riconosce a livello normativo un principio già desumibile dalle disposizioni generali in materia di diritto societario.

Per quanto riguarda il contenuto del documento parlamentare in questione e, in particolare, il riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ribadita la portata generale della norma, si precisa che alla luce della riforma del diritto societario e tenuto conto dei principali indirizzi giurisprudenziali, nonché di autorevoli Istituzioni anche comunitarie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di azionista, ha escluso l'eser-

cizio dell'attività di « direzione e coordinamento » nei confronti di tutte le società partecipate, in quanto non ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articolo 2497 e ss. del codice civile.

Il MEF, infatti, non può considerarsi « imprenditore » e, pertanto, non esercita direttamente alcuna forma di impresa, dovendo perseguire finalità di interesse pubblico generale; di conseguenza, non ha mai adottato atti di indirizzo incidenti in maniera diretta sulle scelte imprenditoriali delle società.

In proposito, giova richiamare, a conferma dell'inapplicabilità degli articoli 2497 e ss. del codice civile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'articolo 2497-*bis* del codice civile, che in materia di pubblicità prevede taluni adempimenti a carico degli amministratori delle società controllate: obbligo di esporre, in apposita sezione della nota integrativa del bilancio, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio dell'Ente controllante (nel caso del MEF si tratterebbe di predisporre un prospetto che riepiloghi il bilancio dello Stato).

ALLEGATO 3

5-01920 Fugatti e Polledri: Applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione a risposta immediata in esame riguarda l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di trasferimento del cosiddetto *plafond*, cioè del diritto, maturato in capo agli esportatori abituali, di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono quali siano le condizioni giuridiche a fronte delle quali, in caso di affitto di azienda, è ammesso il trasferimento del *plafond* medesimo.

In sostanza, si chiede se ai fini della trasferibilità del *plafond* sia sufficiente che il predetto trasferimento venga testualmente previsto dalle parti nel contratto di affitto di azienda e comunicato nei successivi trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate o se, al contrario, come evidenziato in alcuni documenti

di prassi dell'Amministrazione finanziaria, sia necessario l'ulteriore requisito del trasferimento dei rapporti con la clientela, cui, tuttavia, il citato articolo 8, quarto comma, non fa espresso riferimento.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che, ai fini della risposta alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti, in considerazione della sua specificità e riferibilità a fattispecie concrete, oggetto di esame sia in sede di controllo sia in sede di risposta agli interpelli presentati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000, si è reso necessario un confronto tra le diverse strutture che, all'interno dell'Agenzia, si occupano dell'argomento.

L'Agenzia delle entrate si riserva, pertanto di fornire una completa risposta ai quesiti posti dagli Onorevoli interroganti non appena saranno ultimati gli approfondimenti in corso.